

I confini della corte

Si avvicina il momento in cui la Corte costituzionale dovrà decidere dell'ammissibilità dei referendum elettorali (la sentenza è prevista per metà gennaio). Sarà una decisione che avrà relevantissimi effetti sul sistema politico italiano. Tutti trattengono il fiato mentre circolano voci su pressioni esercitate sulla Corte per spingerla a dichiarare inammissibili i referendum: soprattutto il più temuto dai partiti piccoli, quello che sposterebbe il premio di maggioranza dalla coalizione di partiti al singolo partito. Sul tema è intervenuto, con la sua autorevolezza di ex presidente della Corte e di fine giurista, Gustavo Zagrebelsky (La Repubblica, 24 dicembre).

Zagrebelsky ha usato due argomenti. Il primo mi è parso ineccepibile. Il secondo, invece, mi ha lasciato assai perplesso. Zagrebelsky ha sicuramente ragione quando osserva che le Corti costituzionali o supreme vivono nel mondo e che ci sono sempre stati, in tutte le democrazie che ne dispongono, tentativi di influenzarne le decisioni. Non vale la pena di scandalizzarsene. Come nel caso di altre Corti, anche la nostra Corte costituzionale dispone di difese, di anticorpi, il più importante dei quali sta nelle garanzie di indipendenza che le assicura la Carta. Le dichiarazioni pubbliche, più o meno incrociate, tese a influenzare in un modo o nell'altro il verdetto della Corte finiscono in genere per elidersi: i giudici sanno come difendersi dalla pressione esterna, sanno difendere la propria indipendenza di giudizio. Zagrebelsky parla qui forte anche della sua esperienza alla Consulta, e non si può che credergli.

La perplessità è invece legata al secondo argomento che Zagrebelsky ha introdotto e con il quale è entrato nel merito del referendum elettorale. Come si potrebbero criticare i giudici, dice Zagrebelsky, se essi dichiarassero inammissibile un referendum che (vale la pena di citare testualmente le sue parole) «attribuisce un mai visto "premio di maggioranza" alla lista che ottiene un numero di voti qualunque, anche molto basso, purché superiore a quello di ognuna delle altre liste»? Qui non è chiaro se Zagrebelsky ritenga che la Corte dovrebbe dichiarare inammissibile il referendum a causa di quanto egli afferma oppure se si tratta, semplicemente, della sua personale opinione (evidentemente negativa) sul contenuto del referendum. Mi sembrerebbe strano che fosse vera la prima ipotesi. La Corte infatti, se non erro, deve ora solo, in quella sede, pronunciarsi sull'ammissibilità del quesito alla luce di quanto prescrive l'articolo 75 (relativo alle condizioni di ammissibilità/ inammissibilità) della Costituzione.

Resta dunque la seconda ipotesi. Zagrebelsky ha forse voluto dichiarare la sua personale avversione al contenuto del referendum. La cosa è più che legittima, naturalmente, ma l'argomentazione usata mi è parsa debolissima.

Per cominciare, non c'è alcuna differenza di principio fra premio di maggioranza a una coalizione di liste (prevista dalla legge elettorale attuale) e premio di maggioranza a una sola lista. Nulla vieta infatti, in linea di principio, che le coalizioni che si formano in una campagna elettorale siano tante e che una coalizione prevalga (aggiudicandosi il premio) «con un numero di voti qualunque, anche molto basso». Tra l'altro, è quello che, in linea di principio, può benissimo accadere anche nei sistemi maggioritari con collegi uninominali: nulla vieta che in un collegio i voti si distribuiscano quasi equamente tra moltissimi candidati e che il vincitore ottenga pochi voti (purché, si intende, almeno uno più degli altri).

In pratica, questo, per lo più, non succede: se c'è un premio alle coalizioni, gli elettori tendono a indirizzare i voti sulle due che hanno più probabilità di prevalere mentre nei collegi uninominali li concentrano sui due o tre candidati più quotati. Non ho dubbi che se si votasse con la legge prevista dal referendum il grosso degli elettori concentrerebbe i voti sulle due liste concorrenti percepite come più forti. Più in generale, non si può proprio definire «mai visto» un qualsivoglia sistema elettorale che dia la vittoria a chi ottiene — persino, eventualmente, con una bassissima percentuale di voti — anche un solo voto in più degli altri. La notissima espressione inglese *first past post* usata per qualificare i sistemi

maggioritari a un turno indica precisamente ciò. Anche se può fare orrore alla mentalità proporzionalistica, tuttora così diffusa nel nostro Paese, si tratta del principio cui si ispirano (in genere, vivendo piuttosto bene) le democrazie maggioritarie. Spero che la Corte dichiari i referendum ammissibili e che, durante la campagna referendaria, si possa di nuovo incrociare i fioretti: da un lato, i fautori del principio «maggioritario» (come me e come altri), dall'altro i «proporzionalisti», come Zagrebelsky e altri.

27 dicembre 2007